COMUNE DI GENOVA

118 Direzione Pianificazione Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 51 del 15/10/2026

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997 N. 36 E S.M., PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ODORIGENE FORTEMENTE IMPATTANTI NEI CONFRONTI DI RICETTORI SENSIBILI E AMBITI A VOCAZIONE RESIDENZIALE

Il Presidente pone in discussine la proposta della Giunta n. 51 del 15 ottobre 2026.

Su proposta dell'Assessora all'Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Francesca Coppola, di concerto con l'Assessora all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu;

Visti:
- la L.R. 36/1997;
- la L.R. 32/2012;
- il PUC in vigore dal 3 dicembre 2015;

Premesso:
- che il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, nell'apparato normativo regolamenta la possibilità di insediamento delle attività negli ambiti e nei distretti di trasformazione in cui è suddiviso il territorio comunale;
- che, in particolare, l'art. 12 "Destinazioni d'uso" delle Norme Generali del PUC:
- definisce e classifica le funzioni;
- al punto 10, individua le funzioni ammesse in tutti gli ambiti;
- al punto 11, demanda alle Norme di Conformità e alle Norme di Congruenza l'ammissibilità o il

divieto di insediare le funzioni come in precedenza definite, rispettivamente negli ambiti e nei distretti di trasformazione del PUC;
- che l'art. 17 "Discipline di settore e limiti all'attività edilizia" delle Norme Generali del PUC individua alcune categorie di funzioni per le quali, oltre all'ammissibilità come disciplinata dall'art. 12 sopra citato e dalle Norme di Conformità o di Congruenza del PUC, richiedono particolari cautele e il rispetto di specifiche disposizioni;

Considerato:
- che il territorio comunale di Genova è caratterizzato da una forte vicinanza e alternanza di ambiti con differente vocazione e che, pertanto, sono frequenti le interferenze tra contesti caratterizzati dalla presenza di attività produttive e altri con vocazione prettamente abitativa e di servizi;
- che alcune attività, specialmente di tipo industriale / produttivo, producono effetti ambientali fortemente impattanti, in particolare per le emissioni odorigene, nei confronti di servizi con ricettori sensibili, quali le scuole, gli ospedali, le case di cura e le residenze per anziani, nonché, più in generale, della popolazione residente;

Visto l'elenco delle attività con forti emissioni odorigene, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuto opportuno, a tutela dei ricettori sensibili e della popolazione residente, porre alcune limitazioni all'insediamento delle attività di cui al suddetto allegato;

Vista la proposta di aggiornamento al PUC, contenuta nell'allegata "Relazione Urbanistica" (Allegato 2), a firma della Dott.ssa Serena Clara Recagno e dell'Arch. Nora Alba Bruzzone, responsabili, rispettivamente, della Direzione Ambiente e della Direzione Pianificazione Urbanistica, in cui si propone di prevedere l'ammissibilità dell'insediamento delle suddette attività, fatto salvo il rispetto della disciplina degli ambiti e dei distretti di trasformazione nonché delle procedure autorizzative ambientali, solamente alle seguenti condizioni:
- per il trasferimento di attività, già insediate nel territorio comunale, incluse nell'elenco di cui all'allegato 1, la nuova ubicazione dovrà dimostrare una minore interferenza rispetto alla precedente, nei confronti di servizi con ricettori sensibili e di ambiti in cui la residenza è ammessa come funzione principale;
- per il nuovo insediamento di attività incluse nell'elenco di cui all'allegato 1, l'ubicazione dovrà rispettare la distanza minima di 200 metri dal più vicino servizio con ricettori sensibili o ambito in cui la residenza è ammessa come funzione principale, calcolata dal perimetro del nuovo insediamento;

e nel rispetto delle seguenti limitazioni (Principio di non cumulo):
- al fine di prevenire fenomeni di molestia olfattiva e di garantire la tutela della salute pubblica e della qualità ambientale del territorio comunale, non è consentito l'insediamento di nuove attività classificate a forte impatto odorigeno a una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di insediamenti già esistenti, legittimati o autorizzati, appartenenti alla medesima categoria o aventi analogo impatto potenziale;

Considerato:
- che la modifica al PUC, come prospettato nella citata Relazione Urbanistica, prevede l'inserimento di due appositi paragrafi all'art. 17 "Discipline di settore e limiti all'attività edilizia"

delle Norme Generali del PUC, relativi alle attività odorigene e al Principio di non cumulo e un apposito rimando a tali limitazioni nell'art. 12 "Destinazioni d'uso" delle Norme Generali del PUC, come da schema allegato (Allegato 3);

- che la Relazione Urbanistica di cui sopra, è corredata di Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 32/2012 (Allegato 4), contenente, fra l'altro, i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente eventualmente correlati alla presente modifica al PUC;

Ritenuto conseguentemente di adottare l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997, per la regolamentazione dell'insediamento di attività fortemente impattanti per la produzione di odori nei confronti di ricettori sensibili e di ambiti a vocazione residenziale, come rappresentato negli allegati elaborati;

Ritenuto inoltre necessario, a conclusione del presente procedimento, al fine di rendere coerenti gli elaborati normativi del PUC con la presente proposta, aggiornare i seguenti elaborati:

• Norme Generali del PUC, in corrispondenza all'Articolo 12 "Destinazioni d'uso", tramite introduzione del punto 12. Limitazioni all'insediamento di attività odorigene, contenente apposito rimando alle limitazioni di cui all'articolo 17, e in corrispondenza all'Articolo 17 "Discipline di settore e limiti all'attività edilizia", con l'introduzione dei paragrafi 11. Attività odorigene e 11bis. Limitazioni all'insediamento di attività con impatto odorigeno (Principio di non cumulo);

Considerato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Serena Clara Recagno, e dall'Arch. Nora Alba Bruzzone, che sono incaricate di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D.lgs 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs 267/2000;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di adottare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, nella Relazione Urbanistica, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997, per la regolamentazione dell'insediamento di attività odorigene fortemente impattanti nei confronti di ricettori sensibili e di ambiti a vocazione

residenziale, come rappresentato negli allegati elaborati;

2. di dare atto che le modifiche al PUC, di cui al precedente punto 1), sono rappresentate nell'elaborato descrittivo di confronto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, altresì, che la citata Relazione Urbanistica risulta corredata del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, al fine dell'attivazione del relativo procedimento ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012;
4. di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica per gli adempimenti urbanistici conseguenti al presente provvedimento nonché, ad avvenuta conclusione del procedimento di approvazione, per i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC;
5. di dare mandato alla competente Direzione Ambiente per l'attivazione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012;
6. di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art 42 della L.R. 36/1997.

COMUNE DI GENOVA

118 **Direzione Pianificazione Urbanistica**	**PDL 377 DEL 30/09/2026**

OGGETTO:

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997 N. 36 E S.M., PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ODORIGENE FORTEMENTE IMPATTANTI NEI CONFRONTI DI RICETTORI SENSIBILI E AMBITI A VOCAZIONE RESIDENZIALE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
01_Elenco Attività Odorigene
02_Relazione Urbanistica
03_Modifica Norme Generali del PUC
04_Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS

Arch. Nora Alba Bruzzone

Dott.ssa Serena Clara Recagno

COMUNE DI GENOVA

ELENCO DELLE ATTIVITÀ
CON MAGGIORI EMISSIONI ODORIGENE

- Produzione industriale di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari;
- Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base;
- Attività che utilizzano componenti organici volatili (COV) in quantità significative;
- Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati;
- Fonderie industriali;
- Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti;
- Produzione di pitture e vernici ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., con consumo annuo superiore a 10 t;
- Allevamenti intensivi zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA;
- Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.);
- Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione;
- Impianti trattamento FORSU – Termovalorizzatori – Impianti TMB – discariche;
- Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg giorno;
- Concerie industriali;
- Industrie petrolifere;
- Fabbricazione di farmaci su scala industriale;
- Impianti di produzione della carta;
- Mangimifici - produzione di pet food.

Genova, li 14 ottobre 2026

Il Direttore
Pianificazione Urbanistica
Arch. Nora Alba Bruzzone

Il Direttore
Ambiente
Dott.ssa Serena Clara Recagno

COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m., per la regolamentazione dell'insediamento di attività odorigene fortemente impattanti nei confronti di recettori sensibili e ambiti a vocazione residenziale

Relazione urbanistica

Premesse

Il territorio comunale di Genova è caratterizzato da una forte vicinanza e alternanza di ambiti con differente vocazione e, pertanto, sono frequenti le interferenze tra contesti caratterizzati dalla presenza di attività produttive e altri con vocazione prettamente abitativa e di servizi.

Alcune attività, principalmente di tipo industriale / produttivo, producono effetti ambientali fortemente impattanti, in particolare per le emissioni odorigene, nei confronti di servizi con presenza di ricettori sensibili, quali le scuole, gli ospedali, le case di cura e le residenze per anziani, nonché, più in generale, della popolazione residente;

In particolare, le attività con maggiori emissioni odorigene sono le seguenti:

- Produzione industriale di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari;
- Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base;
- Attività che utilizzano componenti organici volatili (COV) in quantità significative;
- Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati;
- Fonderie industriali;
- Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti;
- Produzione di pitture e vernici ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., con consumo annuo superiore a 10 t;
- Allevamenti intensivi zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA;
- Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.);
- Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione;
- Impianti trattamento FORSU – Termovalorizzatori – Impianti TMB – discariche;
- Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg giorno;
- Concerie industriali;
- Industrie petrolifere;
- Fabbricazione di farmaci su scala industriale;
- Impianti di produzione della carta;
- Mangimifici - produzione di pet food.

Per le suddette attività si ritiene opportuno, a tutela dei ricettori sensibili e della popolazione residente, porre alcune limitazioni all'insediamento delle stesse, in particolare per il primo insediamento, ma anche per il trasferimento, qualora già insediate nel territorio comunale di Genova.

Comune di Genova
Area Sviluppo del Territorio
Direzione Pianificazione Urbanistica
via di Francia 1- Matitone 14° piano - 16149 Genova
Tel. +39 010 55 73201-73176-74448

Tali limitazioni di natura prettamente insediativa si aggiungono alla vigente disciplina dell'insediamento delle funzioni negli ambiti e nei distretti di trasformazione del PUC, dettata rispettivamente dalle Norme di Conformità e dalle Norme di Congruenza del PUC, nonché alla disciplina autorizzatoria in materia ambientale.

Il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, nell'apparato normativo regolamenta la possibilità di insediamento delle attività negli ambiti e nei distretti di trasformazione in cui è suddiviso il territorio comunale.

In particolare, l'art. 12 "Destinazioni d'uso" delle Norme Generali del PUC definisce e classifica le funzioni.

Lo stesso articolo, al punto 10, individua le funzioni ammesse in tutti gli ambiti e, al punto 11, demanda alle Norme di Conformità e alle Norme di Congruenza l'ammissibilità o il divieto di insediare le funzioni come in precedenza definite, rispettivamente negli ambiti e nei distretti di trasformazione del PUC.

L'art. 17 "Discipline di settore e limiti all'attività edilizia" delle Norme Generali del PUC individua alcune categorie di funzioni per le quali, oltre all'ammissibilità come disciplinata dall'art. 12 sopra citato e dalle Norme di Conformità o di Congruenza del PUC, richiedono particolari cautele e il rispetto di specifiche disposizioni.

Poiché le attività odorigene di cui al suddetto elenco possono essere individuate all'interno di differenti funzioni, che sono ammesse, a loro volta, in differenti ambiti del PUC, principalmente produttivi, quali l'Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo–Industriale, AR-PI, l'Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo–Urbano, AR-PU, ma anche in ambiti a destinazione agricola, ovvero l'Ambito di Riqualificazione delle Aree di Produzione Agricola, AR-PA, e l'Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale, AR-PR, e talvolta anche nel Sistema dei Servizi Pubblici, SIS-S.

Pertanto, al fine di introdurre particolari forme di limitazione all'insediamento di dette attività, si ritiene opportuno non modificare la disciplina dei suddetti ambiti, bensì introdurre tali misure di contenimento nelle Norme Generali del PUC, in corrispondenza al capitolo 17 "Discipline di settore e limiti all'attività edilizia", tramite l'introduzione di appositi paragrafi, da rubricarsi al n° 11 con denominazione "Attività odorigene" e al n° 11bis con denominazione "Limitazioni all'insediamento di attività con impatto odorigeno (Principio di non cumulo)".

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre all'art. 12 "Destinazioni d'uso" delle Norme Generali l'apposito punto n° 12 "Limitazioni all'insediamento di attività odorigene" con rimando all'art. 17 per la verifica delle suddette limitazioni, al fine di rendere immediatamente comprensibile la disciplina in oggetto agli operatori e ai rispettivi tecnici incaricati per i progetti.

Si ritiene, pertanto, di modificare le Norme Generali del PUC, tramite l'introduzione all'art. 12 del punto 12 e all'art. 17 dei punti 11 e 11bis, come segue:

Art. 12) - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso del PUC, fatte salve eventuali limitazioni o prescrizioni di carattere qualitativo e quantitativo per le funzioni insediabili previste dalle norme di conformità e di congruenza, sono articolate nelle categorie e funzioni di seguito elencate. […]

10. Funzioni ammesse in tutti gli ambiti

Sono sempre ammesse nei singoli Ambiti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale del PUC, delle ulteriori limitazioni dei piani territoriali sovracomunali e delle normative di settore:

a) infrastrutture di interesse locale con l'esclusione dei distributori di carburanti negli ambiti di conservazione e con l'esclusione degli impianti per la nautica da diporto;
b) servizi pubblici e parcheggi pubblici, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale e delle eventuali limitazioni previste nella disciplina dei singoli ambiti relativamente alle tipologie di servizi ammesse.

La nuova costruzione per la realizzazione di alloggi ERP è consentita negli Ambiti e Distretti in cui è ammessa la funzione residenziale e nelle aree specificamente individuate dal Sistema dei Servizi Pubblici come Servizi ERP.

11. Funzioni ammesse e vietate

Le funzioni ammesse nei singoli Ambiti e Distretti sono indicate, nelle norme del PUC, distinte tra funzioni principali e funzioni complementari, sono di conseguenza vietate tutte le altre funzioni.

Ove indicata solo la categoria generale o la denominazione di un gruppo di funzioni, sono di conseguenza ammesse tutte le specifiche funzioni/attività in essi comprese.

Devono considerarsi comprese nella funzione le attività pertinenziali alla stessa in quanto la integrano, contribuendo al suo svolgimento.

Le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole discipline degli Ambiti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole schede dei Distretti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC, possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità e di congruenza.

12. Limitazioni all'insediamento di attività odorigene

Nell'insediamento delle funzioni sul territorio, così come disciplinato, in linea generale, ai precedenti punti 10 e 11 e, specificamente, nelle Norme di Conformità e nelle Norme di Congruenza del PUC, si dovrà tenere conto delle ulteriori limitazioni per le attività odorigene, disposte all'art. 17 punti 11 e 11bis.

Art. 17) - Discipline di settore e limiti all'attività edilizia

[…]

11. Attività odorigene

Sono considerate fortemente odorigene, al fine dell'insediamento nel territorio comunale, le seguenti attività:

- Produzione industriale di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari;
- Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base;
- Attività che utilizzano componenti organici volatili (COV) in quantità significative;

- Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati;
- Fonderie industriali;
- Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti;
- Produzione di pitture e vernici ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. con consumo annuo superiore a 10 t;
- Allevamenti intensivi zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA;
- Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.);
- Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione;
- Impianti trattamento FORSU – Termovalorizzatori – Impianti TMB – discariche;
- Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg giorno;
- Concerie industriali;
- Industrie petrolifere;
- Fabbricazione di farmaci su scala industriale;
- Impianti di produzione della carta;
- Mangimifici - produzione di pet food.

L'insediamento delle suddette attività a forte emissione odorigena è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, oltre che delle limitazioni di cui al punto 11bis:

- Per l'insediamento di nuova attività:
 Il sito di insediamento dell'attività deve trovarsi a distanza maggiore di m. 200 dal più vicino ambito in cui la residenza è ammessa quale funzione principale e dal più vicino servizio con presenza di ricettori sensibili, ovvero:
 - le scuole, di ogni ordine e grado;
 - le università, le accademie e i centri di formazione e specializzazione;
 - gli ospedali, le case di cura;
 - i luoghi di detenzione;
 - le residenze specialistiche per anziani e per categorie protette.

- Per il trasferimento di attività già regolarmente autorizzata ed operante sul territorio comunale:
 Dovrà essere dimostrata, tramite apposita relazione tecnica asseverata di comparazione tra il nuovo sito proposto e la precedente ubicazione, il minore impatto dell'attività rispetto agli ambiti in cui la residenza è ammessa quale funzione principale ed ai servizi con presenza di ricettori sensibili, come sopra definiti, considerati nel raggio di m. 200.

La distanza per la verifica delle suddette condizioni dovrà essere misurata dal punto di emissione generante l'impatto olfattivo al limite esterno degli ambiti e dei servizi.

11bis. Limitazioni all'insediamento di attività con impatto odorigeno (Principio di non cumulo)

Al fine di prevenire fenomeni di molestia olfattiva e di garantire la tutela della salute pubblica e della qualità ambientale del territorio comunale, non è consentito l'insediamento di nuove attività classificate a forte impatto odorigeno a una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di insediamenti già esistenti, legittimati o autorizzati, appartenenti alla medesima categoria o aventi analogo impatto potenziale appartenenti all'elenco di cui al precedente punto 11.

Qualificazione della modifica urbanistica

La modifica alle Norme Generali del PUC sopra proposta non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, è conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e rispetta le disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012.

Inoltre, la stessa proposta comporta modifica alla disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti e dei distretti di trasformazione del PUC, non comporta l'individuazione di nuovi distretti né incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.

Pertanto, la proposta di modifica in oggetto rientra nella definizione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 (*Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato*) della L.R. 36/1997 e precisamente nella fattispecie di cui al punto 3 lettera C.

In ultimo, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/20 13, consapevoli delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, quali competenti ad esprimere il parere o valutazione tecnica del provvedimento in argomento, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il Direttore
Ambiente
dott.ssa Serena Clara Recagno

Il Direttore
Pianificazione Urbanistica
arch. Nora Alba Bruzzone

COMUNE DI GENOVA

Attività Odorigene
Modifica Norme Generali del PUC

Si riportano, con evidenziazione, le modifiche da apportare alle Norme Generali del PUC, tramite l'introduzione:

- all'art. 12 del punto 12
- all'art. 17 dei punti 11 e 11bis

Art. 12) - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso del PUC, fatte salve eventuali limitazioni o prescrizioni di carattere qualitativo e quantitativo per le funzioni insediabili previste dalle norme di conformità e di congruenza, sono articolate nelle categorie e funzioni di seguito elencate. […]

10. Funzioni ammesse in tutti gli ambiti

Sono sempre ammesse nei singoli Ambiti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale del PUC, delle ulteriori limitazioni dei piani territoriali sovracomunali e delle normative di settore:

a) infrastrutture di interesse locale con l'esclusione dei distributori di carburanti negli ambiti di conservazione e con l'esclusione degli impianti per la nautica da diporto;
b) servizi pubblici e parcheggi pubblici, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale e delle eventuali limitazioni previste nella disciplina dei singoli ambiti relativamente alle tipologie di servizi ammesse.

La nuova costruzione per la realizzazione di alloggi ERP è consentita negli Ambiti e Distretti in cui è ammessa la funzione residenziale e nelle aree specificamente individuate dal Sistema dei Servizi Pubblici come Servizi ERP.

11. Funzioni ammesse e vietate

Le funzioni ammesse nei singoli Ambiti e Distretti sono indicate, nelle norme del PUC, distinte tra funzioni principali e funzioni complementari, sono di conseguenza vietate tutte le altre funzioni.

Ove indicata solo la categoria generale o la denominazione di un gruppo di funzioni, sono di conseguenza ammesse tutte le specifiche funzioni/attività in essi comprese.

Comune di Genova
Area Sviluppo del Territorio
Direzione Pianificazione Urbanistica
via di Francia 1- Matitone 14° piano - 16149 Genova
Tel. +39 010 55 73201-73176-74448

Devono considerarsi comprese nella funzione le attività pertinenziali alla stessa in quanto la integrano, contribuendo al suo svolgimento.

Le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole discipline degli Ambiti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole schede dei Distretti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC, possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità e di congruenza.

12. Limitazioni all'insediamento di attività odorigene

Nell'insediamento delle funzioni sul territorio, così come disciplinato, in linea generale, ai precedenti punti 10 e 11 e, specificamente, nelle Norme di Conformità e nelle Norme di Congruenza del PUC, si dovrà tenere conto delle ulteriori limitazioni per le attività odorigene, disposte all'art. 17 punti 11 e 11bis.

Art. 17) - Discipline di settore e limiti all'attività edilizia

[…]

11. Attività odorigene

Sono considerate fortemente odorigene, al fine dell'insediamento nel territorio comunale, le seguenti attività:

- Produzione industriale di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari;
- Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base;
- Attività che utilizzano componenti organici volatili (COV) in quantità significative;
- Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati;
- Fonderie industriali;
- Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti;
- Produzione di pitture e vernici ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. con consumo annuo superiore a 10 t;
- Allevamenti intensivi zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA;

- Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.);
- Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione;
- Impianti trattamento FORSU – Termovalorizzatori – Impianti TMB – discariche;
- Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg giorno;
- Concerie industriali;
- Industrie petrolifere;
- Fabbricazione di farmaci su scala industriale;
- Impianti di produzione della carta;
- Mangimifici - produzione di pet food.

L'insediamento delle suddette attività a forte emissione odorigena è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, oltre che delle limitazioni di cui al punto 11bis:

- Per l'insediamento di nuova attività:
 Il sito di insediamento dell'attività deve trovarsi a distanza maggiore di m. 200 dal più vicino ambito in cui la residenza è ammessa quale funzione principale e dal più vicino servizio con presenza di ricettori sensibili, ovvero:
 - le scuole, di ogni ordine e grado;
 - le università, le accademie e i centri di formazione e specializzazione;
 - gli ospedali, le case di cura;
 - i luoghi di detenzione;
 - le residenze specialistiche per anziani e per categorie protette.

- Per il trasferimento di attività già regolarmente autorizzata ed operante sul territorio comunale:
 Dovrà essere dimostrata, tramite apposita relazione tecnica asseverata di comparazione tra il nuovo sito proposto e la precedente ubicazione, il minore impatto dell'attività rispetto agli ambiti in cui la residenza è ammessa quale funzione principale ed ai servizi con presenza di ricettori sensibili, come sopra definiti, considerati nel raggio di m. 200.

La distanza per la verifica delle suddette condizioni dovrà essere misurata dal punto di emissione generante l'impatto olfattivo al limite esterno degli ambiti e dei servizi.

11bis. Limitazioni all'insediamento di attività con impatto odorigeno (Principio di non cumulo)

Al fine di prevenire fenomeni di molestia olfattiva e di garantire la tutela della salute pubblica e della qualità ambientale del territorio comunale, non è consentito l'insediamento di nuove attività classificate a forte impatto odorigeno a una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di insediamenti già esistenti, legittimati o autorizzati, appartenenti alla medesima categoria o aventi analogo impatto potenziale appartenenti all'elenco di cui al precedente punto 11.

Il Direttore
Ambiente
dott.ssa Serena Clara Recagno

Il Direttore
Pianificazione Urbanistica
arch. Nora Alba Bruzzone

COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97

Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m., per la regolamentazione dell'insediamento di attività odorigene fortemente impattanti nei confronti di recettori sensibili e ambiti a vocazione residenziale

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Ottobre 2026

COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 1
RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 1
1 INTRODUZIONE 3
2 LE PROPOSTE DI MODIFICA 3
3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 6

1 INTRODUZIONE

La presente verifica di assoggettabilità a VAS, redatta ai sensi della procedura prevista dalla LR 32/2012 e del D.lgs.152/2006 e s.m.i., riguarda l'aggiornamento dell'articolo 12 delle Norme Generali del PUC consistente nell'aggiunta del punto 12 e dell'art. 17 con l'aggiunta del punto 11.
Occorre comunque sottolineare che il Comune di Genova è dotato di Piano Urbanistico Comunale e che lo strumento urbanistico vigente è già stato sottoposto positivamente a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, la presente verifica di assoggettabilità a VAS si limita alla considerazione dei soli eventuali effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati.

2 LE PROPOSTE DI MODIFICA

Il territorio comunale di Genova è caratterizzato da una forte vicinanza e alternanza di ambiti con differente vocazione e, pertanto, sono frequenti le interferenze tra contesti caratterizzati dalla presenza di attività produttive e altri con vocazione prettamente abitativa e di servizi.

Alcune attività, principalmente di tipo industriale/produttivo, producono effetti ambientali fortemente impattanti, in particolare per le emissioni odorigene, nei confronti di servizi con presenza di ricettori sensibili, quali le scuole, gli ospedali, le case di cura e le residenze per anziani, nonché, più in generale, della popolazione residente.

"Art. 12) - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso del PUC, fatte salve eventuali limitazioni o prescrizioni di carattere qualitativo e quantitativo per le funzioni insediabili previste dalle norme di conformità e di congruenza, sono articolate nelle categorie e funzioni di seguito elencate. […]

10. Funzioni ammesse in tutti gli ambiti

Sono sempre ammesse nei singoli Ambiti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale del PUC, delle ulteriori limitazioni dei piani territoriali sovracomunali e delle normative di settore:

a) infrastrutture di interesse locale con l'esclusione dei distributori di carburanti negli ambiti di conservazione e con l'esclusione degli impianti per la nautica da diporto;
b) servizi pubblici e parcheggi pubblici, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale e delle eventuali limitazioni previste nella disciplina dei singoli ambiti relativamente alle tipologie di servizi ammesse.

La nuova costruzione per la realizzazione di alloggi ERP è consentita negli Ambiti e Distretti in cui è ammessa la funzione residenziale e nelle aree specificamente individuate dal Sistema dei Servizi Pubblici come Servizi ERP.

11. Funzioni ammesse e vietate

Le funzioni ammesse nei singoli Ambiti e Distretti sono indicate, nelle norme del PUC, distinte tra funzioni principali e funzioni complementari, sono di conseguenza vietate tutte le altre funzioni.

Ove indicata solo la categoria generale o la denominazione di un gruppo di funzioni, sono di conseguenza ammesse tutte le specifiche funzioni/attività in essi comprese.

Devono considerarsi comprese nella funzione le attività pertinenziali alla stessa in quanto la integrano, contribuendo al suo svolgimento.

Le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole discipline degli Ambiti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole schede dei Distretti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC, possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità e di congruenza.

12. Limitazioni all'insediamento di attività odorigene

Nell'insediamento delle funzioni sul territorio, così come disciplinato, in linea generale, ai precedenti punti 10 e 11 e, specificamente, nelle Norme di Conformità e nelle Norme di Congruenza del PUC, si dovrà tenere conto delle ulteriori limitazioni per le attività odorigene, disposte all'art. 17 punti 11 e 11bis.

Art. 17) - Discipline di settore e limiti all'attività edilizia

[…]

11. Attività odorigene

Sono considerate fortemente odorigene, al fine dell'insediamento nel territorio comunale, le seguenti attività:

- Produzione industriale di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari;
- Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base;
- Attività che utilizzano componenti organici volatili (COV) in quantità significative;
- Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati;
- Fonderie industriali;
- Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti;
- Produzione di pitture e vernici ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. con consumo annuo superiore a 10 t;
- Allevamenti intensivi zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA;
- Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.);
- Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione;
- Impianti trattamento FORSU – Termovalorizzatori – Impianti TMB – discariche;
- Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg giorno;

- Concerie industriali;
- Industrie petrolifere;
- Fabbricazione di farmaci su scala industriale;
- Impianti di produzione della carta;
- Mangimifici - produzione di pet food.

L'insediamento delle suddette attività a forte emissione odorigena è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni oltre che delle limitazioni di cui al punto 11bis:

- Per l'insediamento di nuova attività:
 Il sito di insediamento dell'attività deve trovarsi a distanza maggiore di m. 200 dal più vicino ambito in cui la residenza è ammessa quale funzione principale e dal più vicino servizio con presenza di ricettori sensibili, ovvero:
 - le scuole, di ogni ordine e grado;
 - le università, le accademie e i centri di formazione e specializzazione;
 - gli ospedali, le case di cura;
 - i luoghi di detenzione;
 - le residenze specialistiche per anziani e per categorie protette.

- Per il trasferimento di attività già regolarmente autorizzata ed operante sul territorio comunale:
 Dovrà essere dimostrata, tramite apposita relazione tecnica asseverata di comparazione tra il nuovo sito proposto e la precedente ubicazione, il minore impatto dell'attività rispetto agli ambiti in cui la residenza è ammessa quale funzione principale ed ai servizi con presenza di ricettori sensibili, come sopra definiti, considerati nel raggio di m. 200.

La distanza per la verifica delle suddette condizioni dovrà essere misurata dai limiti esterni dell'insediamento in cui si prevede di attivare l'attività odorigena dal punto di emissione generante l'impatto olfattivo al limite esterno degli ambiti e dei servizi.

11bis. Limitazioni all'insediamento di attività con impatto odorigeno (Principio di non cumulo)

Al fine di prevenire fenomeni di molestia olfattiva e di garantire la tutela della salute pubblica e della qualità ambientale del territorio comunale, non è consentito l'insediamento di nuove attività classificate a forte impatto odorigeno a una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di insediamenti già esistenti, legittimati o autorizzati, appartenenti alla medesima categoria o aventi analogo impatto potenziale appartenenti all'elenco di cui al precedente punto 11.

La disciplina proposta è finalizzata a garantire una maggiore compatibilità tra le attività produttive potenzialmente caratterizzate da rilevanti emissioni odorigene e "le funzioni urbane" maggiormente sensibili alla presenza di tali emissioni.

Per le suddette attività si ritiene opportuno, a tutela dei ricettori sensibili e della popolazione residente, porre alcune limitazioni all'insediamento delle stesse, in particolare per il primo insediamento, ma anche per il trasferimento, qualora già insediate nel territorio comunale di Genova.

Si tratta di mero approfondimento che non modifica nella sostanza le scelte di piano già valutate in sede di Valutazione Ambientale Strategica ma approfondisce.

Al fine di introdurre particolari forme di limitazione all'insediamento di dette attività, si ritiene opportuno non modificare la disciplina dei suddetti ambiti, bensì introdurre tali misure di contenimento nelle Norme Generali del PUC, in corrispondenza al capitolo 17 "Discipline di settore e limiti all'attività edilizia", tramite l'introduzione di apposito paragrafo, da rubricarsi al n° 11 con denominazione "Attività odorigene".

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre all'art. 12 "Destinazioni d'uso" delle Norme Generali l'apposito punto n° 12 "Limitazioni all'insediamento di attività odorigene" con rimando all'art. 17 per la verifica delle suddette limitazioni, al fine di rendere immediatamente comprensibile la disciplina in oggetto agli operatori e ai rispettivi tecnici incaricati per i progetti.

In sostanza si introducono maggiori tutele dal punto di vista ambientale rispetto a recettori sensibili.

E' bene inoltre ricordare che la disciplina di piano non viene modificata né nella destinazione d'uso né nell'indice edificatorio rientrando così in quanto è già stato sottoposto a VAS, vengono solo puntualizzate particolari accorgimenti volti a tutelare recettori sensibili rispetto alle emissioni odorigene di particolari attività produttive.

Le modifiche in oggetto sono quindi orientate a ridurre le eventuali ricadute ambientali conseguenti all'insediamento di attività produttive odorigene o ad un loro spostamento.
Non si rilevano ricadute su altre componenti ambientali.

3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Nell'ambito della procedura di VAS del PUC del Comune di Genova, la Regione Liguria (Seduta del CTVAS del 26 ottobre 2015) ha valutato positivamente le modifiche/approfondimenti sviluppati dal progetto definitivo di PUC coerentemente al parere motivato.

Il Monitoraggio del PUC costituisce l'elemento di riferimento per la valutazione dell'attuazione dei vari distretti e ambiti normativi speciali. Il monitoraggio consente di definire le dinamiche di sistema (es. qualità aria, mobilità, assetto idrogeologico, esposizione della popolazione a situazioni di rischio) progressivamente aggiornate cui riferire le trasformazioni del PUC.

Quanto sopra è stato recepito dall'articolo 5 delle Norme generali del PUC, che recita:

"*Sviluppo operativo del Piano*

1. Lo sviluppo operativo del PUC viene gestito in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel Programma di monitoraggio definito nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUC; - gli esiti del Monitoraggio fanno da quadro di riferimento per i PUO e per l'attuazione del Piano in generale; - il Comune, con atto dell'organo competente, effettua verifiche intermedie dell'attuazione del PUC in conformità delle indicazioni ed ai termini stabiliti nel Programma di monitoraggio; - tali verifiche intermedie interverranno ogni due anni a partire dall'approvazione del PUC e, ove il Programma di monitoraggio accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, il Comune adotta i conseguenti atti di aggiornamento o di variane al PUC."

Inoltre i monitoraggi del PUC conclusi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: https://www2.comune.genova.it//content/altri-atti-di-disciplina-del-territorio. Sino ad oggi il Piano

Urbanistico è risultato conforme agli obiettivi posti, volti principalmente a favorire la riqualificazione del tessuto edilizio esistente ed a limitare le impermeabilizzazioni del suolo e gli scavi di grandi dimensioni al fine di migliorare la difesa del suolo.

La scelta di "costruire sul costruito", ha sostituito il concetto di espansione della Città, con l'obiettivo di innescare un processo di sostituzione del patrimonio edilizio non storico per rilanciarne l'efficienza funzionale ed energetica e l'opzione di "ricostruire il costruito", a parità di superficie edificata, ha cambiato il concetto di uso del suolo, considerandolo non più come risorsa inesauribile, ma come bene da preservare.

Le modificazioni delle Norme Generali di cui sopra sono coerenti con questo principio o riguardano previsioni di piano che sono già state sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica durante l'iter di formazione del PUC e rispetto alle quali si propongono modifiche nelle definizioni e/o nelle caratteristiche tecniche. Tali modifiche non generano aumento del carico insediativo né aumento degli indici edificatori.

Considerato quanto sopra, coerente con la Descrizione Fondativa e con gli Obiettivi di Piano Urbanistico Comunale, si propone di attivare il procedimento per l'approvazione dell'aggiornamento del PUC vigente.

Il Funzionario Tecnico
Arch. Anna Maria Colombo



COMUNE DI GENOVA

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 118 N. 377 / 2026 DEL 30/09/2026 AD OGGETTO:

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997 N. 36 E S.M., PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ODORIGENE FORTEMENTE IMPATTANTI NEI CONFRONTI DI RICETTORI SENSIBILI E AMBITI A VOCAZIONE RESIDENZIALE

PARERE TECNICO (**Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000**)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

14/10/2026

Arch. Nora Alba Bruzzone

Firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 118 N. 377 / 2026 DEL 30/09/2026 AD OGGETTO:

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997 N. 36 E S.M., PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ODORIGENE FORTEMENTE IMPATTANTI NEI CONFRONTI DI RICETTORI SENSIBILI E AMBITI A VOCAZIONE RESIDENZIALE

PARERE TECNICO (**Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000**)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

14/10/2026

D.ssa Serena Clara Recagno

Firmato digitalmente